



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/09/2008

=====

RELI' 19/09/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Danielo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidenta	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
CORPETELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELOS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filicetto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - ASTORRE CORPETELLI COSTA - DE ANGELOS - DI STEFANO - MANCINI

DELIBERAZIONE N. 662

Oggetto:

Articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26. Misure di sostegno della genitorialità. Approvazione delle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo "una tantum" di Euro 500,00 in favore delle donne residenti nei Comuni del Lazio per ogni figlio nato o adottato nel 2008.



662 19 SET. 2008 *ly*

Oggetto: Articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26. Misure di sostegno della genitorialità. Approvazione delle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo "una tantum" di Euro 500,00 in favore delle donne residenti nei Comuni del Lazio per ogni figlio nato o adottato nel 2008.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;

- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.";
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184 recante "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (Art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25).";
- VISTO in particolare l'articolo 54 della l.r. 26/2007 per il quale:
- la Regione al fine di sostenere la genitorialità concede alle donne residenti nei comuni del Lazio da almeno un anno e con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro, un contributo una tantum di 500 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008;
 - la Giunta regionale delibera le modalità di concessione ed erogazione del contributo di cui alla lettera a);
 - viene istituito nell'ambito dell'UPB H41 un apposito capitolo di spesa, denominato "Misure di sostegno alla genitorialità", con lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2008 di Euro 5 milioni;




662 19 SET. 2008

my



- VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008”;
- VISTO la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2007, n 1042 concernente “Bilancio annuale e pluriennale 2008-2010. Approvazione documento tecnico (art. 17, commi 9 e 9 bis, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”, che nell’ambito dell’UPB H41 individua il capitolo di spesa n. H41576, denominato “Misure di sostegno alla genitorialità”, con lo stanziamento per l’esercizio finanziario 2008 di Euro 5.000.000,00;
- VISTA la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 concernente “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio.”;
- VISTO in particolare l’articolo 1, comma 28 della l.r. 14/2008 che modifica l’articolo 54, comma 1, della l.r. 26/2007 e stabilisce che il contributo per il sostegno alla genitorialità viene attribuito alle donne con un ISEE non superiore a 20 mila euro;
- VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2008, n. 599 recante “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio. Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9 e 9-bis legge regionale 25/2001)”, che apporta un incremento tabellare al capitolo di spesa n. H41576 prevedendo uno stanziamento di Euro 5.000.000 anche per l’esercizio finanziario 2009;
- RITENUTO, ai fini della concessione ed erogazione del contributo ex art. 54 l.r. 26/2007, di individuare le modalità di cui all’allegato 1 nonché l’apposito schema di domanda di cui all’allegato 2, che formano parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- ESPERITA la procedura di concertazione;
- ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie locali espresso nella seduta del 19 maggio 2008;
- CONSIDERATO che la variazione relativa al valore ISEE per l’attribuzione del contributo “una tantum” ex art. 54 l.r.26/2007, successivamente intervenuta, non modifica sostanzialmente il contenuto dell’atto sottoposto al suddetto parere;

all’unanimità



662 19 SET. 2008 *lu*

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che si richiamano integralmente, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 della l.r. 26/2007, così come modificato dall'articolo 1, comma 28 della l.r. 14/2008:

- A) di approvare le modalità di concessione ed erogazione in favore delle donne residenti nel Lazio da almeno un anno alla data di nascita e riconoscimento ovvero di adozione del/i figlio/i, del contributo "una tantum" di Euro 500,00 per ogni figlio nato o adottato dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, come da Allegato 1 che forma parte integrante del presente provvedimento;
- B) di approvare lo schema di domanda per la richiesta del contributo, come da allegato 2 che forma parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



ALLEGATO 1



ALLEGATO 2

IL VICE PRESIDENTE : F.to Esterino MONTINO

IL SEGRETARIO : F.to Domenico Antonio CUZZUPI

24 SET. 2008





ALLEGATO 1

MISURE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ. MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE.

La legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (Art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25).", prevede all'articolo 54 che la Regione, al fine di sostenere la genitorialità, conceda alle donne residenti, per ogni figlio partorito o adottato nel corso del 2008, un contributo pari ad Euro 500,00.

Si segnala altresì che l'articolo 1, comma 28, della legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 concernente "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio." (pubblicata sul supplemento ordinario n. 98 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 14 agosto 2008), modificando l'articolo 54 della l.r. 26/2007, ha stabilito che per accedere al suddetto contributo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non deve essere superiore ad Euro 20.000,00.

I Comuni devono con idonei mezzi informare i cittadini sull'iniziativa e sulle modalità di presentazione delle domande per richiedere il contributo di cui all'articolo 54 della l.r. 26/2007.

Per accedere al contributo possono presentare domanda al comune di residenza le donne in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti da almeno un anno nel territorio laziale alla data di nascita e riconoscimento ovvero di adozione del/i figlio/i, anche sommando il periodo di residenza in più comuni del Lazio;
- b) possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore ad Euro 20.000,00, determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1996, n. 449) e successive modificazioni;
- c) aver partorito e riconosciuto, ovvero aver adottato, secondo la normativa di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, uno o più figli nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008.

Relativamente ai figli adottati, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente provvedimento si stabilisce che:

- a) nel caso di adozioni nazionali di cui al capo IV della legge 184/1983 e nei casi in cui l'adozione internazionale si debba perfezionare dopo l'arrivo del minore in Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 184/1983, l'adozione si

DIREZIONE REGIONALE
SERVIZI SOCIALI
Il Direttore
Dot.ssa Miriam Cipriani



intende realizzata nel corso del 2008 qualora, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008, la sentenza che pronuncia l'adozione diventi definitiva;

- b) nei casi di adozioni internazionali in cui il provvedimento di adozione sia stato pronunciato nello stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3 della legge 184/1983, l'adozione si intende realizzata nel corso del 2008 qualora:
 - 1) il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso dallo stato straniero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008 e venga trascritto nei Registri italiani dello stato civile nel medesimo periodo;
 - 2) ovvero, nei casi in cui il provvedimento italiano di trascrizione non venga emanato entro il 2008, il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso dallo stato straniero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2008 e depositato presso la cancelleria del Tribunale dei Minorenni competente ai fini della suddetta trascrizione nel medesimo periodo.

Le domande di contributo sono redatte secondo lo schema di cui all'allegato 2 ed alle stesse è necessario allegare:

- a) copia della certificazione ISEE rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa vigente;
- b) copia del certificato di nascita del figlio;
- c) nel caso di figli adottati:
 - 1) copia della sentenza definitiva di adozione emessa dal Tribunale dei Minorenni competente, ivi compresi i casi in cui l'adozione internazionale si debba perfezionare dopo l'arrivo del minore in Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 184/1983;
 - 2) copia del provvedimento del Tribunale dei Minorenni competente che ordina la trascrizione del provvedimento di adozione straniero nei Registri dello stato civile, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3, della legge 184/1983, ovvero certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale per i Minorenni competente del deposito della domanda di trascrizione del provvedimento straniero di adozione;
- d) copia di un documento di identità del soggetto proponente la domanda.

Le domande di contributo, redatte secondo lo schema predisposto, con i relativi allegati vanno presentate dalle donne aventi diritto al Comune di residenza, secondo i seguenti termini:



- a) entro il 30 ottobre 2008 per le nascite o adozioni avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 2008;
- b) entro e non oltre il 31 gennaio 2009 per le nascite o adozioni avvenute nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2008, nonché per le nascite e adozioni avvenute nel corso del 2008 e per le quali non è stata ancora presentata domanda di contributo.

Il Comune di residenza verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di contributo.

In relazione all'esito dell'istruttoria, il Comune presenta la richiesta di finanziamento recante l'indicazione del numero di donne beneficiarie all'Assessorato alle Politiche Sociali – Direzione regionale Servizi Sociali, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma, entro le scadenze di seguito elencate:

- a) 30 novembre 2008 per le domande presentate entro il 30 ottobre 2008;
- b) 28 febbraio 2009 per le domande presentate entro il 31 gennaio 2009.

La Regione eroga le risorse, in relazione alle disponibilità di bilancio, sulla base delle richieste presentate dai Comuni.



**DIREZIONE REGIONALE
SERVIZI SOCIALI**
*Il Direttore
Dott.ssa Miriam Cipriani*

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali"

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, forniti dal candidato in sede di presentazione della presente domanda di contributo, o comunque acquisiti a tal fine dal Comune, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura inerente l'erogazione del contributo di cui all'articolo 54 della l.r. 26/2007 e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento presso il Comune che riceve la domanda, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità.
2. Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione:
 - a) al personale dipendente dell'amministrazione competente per ragioni di servizio;
 - b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni;
 - c) ai soggetti destinatari della pubblicità prevista da leggi e/o regolamenti.
4. La diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute è vietata.
5. In relazione ai dati di cui al comma 1 sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.l.s. 196/2003 ed in particolare:
 - a) il diritto di accedere ai propri dati personali;
 - b) il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - c) il diritto ad ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati se trattati in violazione di legge;
 - d) il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento di cui al comma 6.
6. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di _____;
nella persona di _____;
domiciliato per la carica presso _____;
responsabile del trattamento dei dati è _____;



**DIREZIONE REGIONALE
SERVIZI SOCIALI**
Il Direttore
Dot.ssa Miriam Cipriani